



# Studio Cirilli

consulenza aziendale, fiscale e del lavoro

## AREA AZIENDALE - FISCALE

Dott. Gianluigi Cirilli - Dottore Commercialista

Dott.ssa Paola Morelli - Dottore Commercialista

Dott.ssa Giada Motaran - Dottore Commercialista

## AREA CONSULENZA DEL LAVORO

Rag. Francesco Cirilli - Consulente del Lavoro

Padova, 05 novembre 2025

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

## COLLEGAMENTO OBBLIGATORIO TRA CORRISPETTIVI E PAGAMENTI ELETTRONICI

Dal **1° gennaio 2026**, gli esercenti che trasmettono i dati dei corrispettivi dovranno garantire il collegamento tra i registratori telematici e gli strumenti di pagamento elettronico utilizzati (es. pos, app di pagamento). Tale collegamento, però, non sarà di tipo fisico, come inizialmente prospettato, ma **sarà garantito tramite un servizio web che consentirà di associare la matricola dei registratori all'identificativo univoco dello strumento di pagamento.**

È quanto dispone il **provvedimento n. 424470/2025**, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle novità introdotte dall'art. 1 commi 74 e 77 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025). Tali disposizioni hanno modificato l'art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015, **prevedendo non solo l'obbligo di collegamento tra gli strumenti di rilevazione dei corrispettivi e quelli di pagamento elettronico, ma anche la memorizzazione puntuale e la trasmissione in forma aggregata dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri.**

### COME COLLEGARE I DISPOSITIVI?

Per adempiere il nuovo obbligo, gli esercenti dovranno attenersi alla seguente procedura:

1. accedere all'**area riservata** sul portale Fatture e Corrispettivi e selezionare l'apposito servizio web che sarà reso disponibile;
2. utilizzare il servizio per registrare i dati identificativi di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato, in **abbinamento** alla matricola di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi, già censito e attivato;
3. registrare l'indirizzo dell'unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento.

Il collegamento potrà essere eseguito **direttamente** dai soggetti obbligati o **tramite intermediari** delegati al servizio "Accreditamento e censimento dispositivi".

### TERMINI DI ADEGUAMENTO

Nonostante l'obbligo decorra dal prossimo 1° gennaio, è prevista una gradualità nella sua attuazione. È stabilito, infatti, che **per gli strumenti di pagamento elettronico già nella disponibilità degli esercenti, per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un contratto di convenzionamento, il collegamento andrà effettuato entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del citato servizio web nell'area riservata.**





A regime, invece, ossia per **gli strumenti di pagamento elettronico per i quali il contratto di convenzionamento è stipulato successivamente al 31 gennaio 2026**, il collegamento andrà effettuato **a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.**

Gli stessi termini dovranno essere rispettati anche in caso di **variazione** degli strumenti già utilizzati (es. disattivazione di un Pos).

Da quanto si legge nel comunicato stampa che accompagna il provvedimento, **le nuove funzionalità dovrebbero essere rese disponibili all'inizio del mese di marzo 2026. La data sarà resa nota con un avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.**

#### **TERMINI DI INVIO DEI DATI**

Per quanto concerne **i termini di rilevazione e invio dei dati di pagamento elettronico**, il provvedimento in esame specifica che la memorizzazione puntuale di tali dati dovrà avvenire, mediante gli strumenti utilizzati per la rilevazione dei corrispettivi, **al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione, "riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare".** **I dati di pagamento andranno poi trasmessi giornalmente nel rispetto delle specifiche tecniche previste per l'invio dei corrispettivi.**

#### **REGIME SANZIONATORIO**

Le sanzioni previste per le violazioni in materia di corrispettivi telematici, comprese quelle accessorie, si applicano anche nelle ipotesi di mancato invio dei dati dei pagamenti elettronici e di mancato rispetto del vincolo di collegamento tra gli strumenti.

In particolare:

- la sanzione di cui all'art. 11 comma 2-quiquies del DLgs. 471/97, si applicherà anche nell'ipotesi di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici (sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre);
- la sanzione da 1.000 a 4.000 euro di cui all'art. 11 comma 5 del DLgs. 471/97, prevista per l'omessa installazione dei registratori telematici, si applicherà anche nei casi di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.